

Relazione introduttiva

Giurisdizioni fuori asse

Giovanni Paolozzi

SOMMARIO: 1. La guerra dei piani. – 2. La punta dell'*iceberg*. – 3. *Escape plan*.

1. *La guerra dei piani*

Nella tradizione dell'*hastiludium*, poi, evoluto nel *turneamentum* o *ludus Troianus* e, infine, nel torneo medievale, l'araldo d'armi chiamava i cavalieri ad uno ad uno e ne blasonava l'arma e lo scudo e gli eventuali titoli nobiliari, presentandoli al pubblico che affollava l'arena.

Un ruolo simile ben si adatta al locutore cui è stato conferito il gradito *munus* di presiedere un incontro come quello odierno che vede riunito un *parterre de rois* di esperti in materia di intersezioni tra processo penale e processo civile.

Per svolgere al meglio questo compito la strada maestra è certamente quella di sottrarre, nella introduzione del tema, meno tempo possibile ai relatori.

Mi limito, perciò, a due soli ordini di considerazioni.

Il primo è indotto dalla sequenza di iniziative, delle quali l'odierna fa parte, promosse dalle cattedre di procedura civile e di procedura penale. Si tratta di occasioni di incontro, ormai assurte a livello di prassi stabile, delle quali sono benemeriti patrocinatori gli amici Antonio Carratta, Giorgio Costantino, Luca Lupária, Luca Marafioti e Giuseppe Ruffini.

Il secondo ordine di riflessioni è collegato alle peculiarità della vicenda che ha dato spunto alla tavola rotonda di oggi.

Del resto, sono proprio quelle peculiarità che giustificano l'odierno intrigante *mix* di proceduristi civili e penali.

Quanto al dinamismo delle cattedre di procedura civile e di procedura penale del quale quei *meeting*, compreso l'odierno, sono chiara espressione, vado,

come è uso dire in gergo popolare, «a sentimento». È, infatti, un sentimento di invidia quello che mi sento di esprimere nei confronti dei titolari di quelle cattedre, invidia soprattutto per i proficui frutti prodotti da una successione ininterrotta di incontri svolti su temi sempre attuali, mai banali e con occhio costantemente attento alla prassi.

Basta scorrere il lungo elenco di argomenti che hanno formato oggetto di queste tavole rotonde per rendersi conto che esse presentano caratteristiche decisamente diverse rispetto agli studi astratti, diciamo così «da professori», che spesso riempiono molti convegni.

Cito solo alcuni degli incontri più recenti a testimonianza di quanti preziosi frutti abbia generato l'albero. Spiccano, in questa prospettiva, le giornate dedicate a «I poteri del giudice dell'esecuzione» (27 marzo 2017), al «Rito applicabile alla liquidazione degli onorari dell'avvocato» (31 maggio 2017), ai «Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola» (30 ottobre 2017), alla «Dimensione tecnologica e prova penale» (4 dicembre 2018) e al «Principio di causalità civile e penale e giudizio di rinvio» (9 aprile 2019).

Passando alle considerazioni attinenti all'oggetto della presente riunione, suggerirei di soffermarsi preliminarmente sull'intitolazione della stessa.

Quando la si analizza nel dettaglio, la denominazione «Processo penale e processo civile. Interferenze e questioni irrisolte», conferita all'incontro di oggi, svela, infatti, più di una analogia con il noto gioco delle scatole cinesi, trattandosi di un'elegante perifrasi dietro la quale non si cela un fenomeno unitario, bensì un complesso reticolo di rapporti tra i due processi.

Anche questo, però, è, a sua volta, tema composito, abbracciando fenomeni che vanno oltre l'ipotesi in cui il comportamento criminoso, ove rilevi in altri rami dell'ordinamento, è fonte di illeciti di diversa natura. Va raccolta, a questo riguardo, la notazione formulata da Mario Chiavario il quale osserva che alla tradizionale tematica dei vincoli indotti dall'accertamento penale nei confronti dei giudizi extrapenalici va affiancata, innanzitutto, quella dell'esistenza di vincoli di segno opposto, vale a dire di obblighi di osservanza da parte del giudice penale del contenuto di pronunce emesse da altre giurisdizioni.

Deve tenersi conto, in secondo luogo, della diversa tipologia di tali vincoli che possono concernere tanto l'affermazione della responsabilità dell'imputato quanto i fatti accertati dal giudice penale, nonché le metodologie di accertamento utilizzabili dagli organi giurisdizionali diversi da quest'ultimo giudice nell'ipotesi in cui davanti ad essi, venga trasferita la controversia avente ad oggetto lo stesso fatto e la stessa persona.

Nella prospettiva odierna, però, la direzione di marcia sulla quale focalizzare l'attenzione è quella che dal processo penale ci trasporta verso il processo civile. Del resto, è principalmente questa la direttrice lungo la quale si muove

il complesso di norme, variamente disseminate nel codice di rito penale, che disciplinano il fenomeno delle intersezioni tra processo penale e processi di diversa natura, salvo, poi, decifrare se i secondi rappresentino una prosecuzione del primo o costituiscano un processo autonomo.

Per apprezzare le scelte di sistema estrapolabili dalla regolamentazione degli istituti coinvolti a questi fini serve, però, un raffronto con il modello che, nel 1989, ci siamo lasciati alle spalle. Siccome temo che il previgente modello non sia noto ai tanti giovani che oggi, generosamente, gremiscono quest'aula, concentrandosi i loro studi attuali sul processo civile, chiedo venia per la digressione ai tecnici della materia che, ovviamente, ben conoscono la passata disciplina del fenomeno.

Il codice di rito del 1930, confermando la scelta – già operata dai precedenti codici postunitari – di consentire l'esercizio dell'azione civile nel processo penale delineava, sulla scia del modello francese, un assetto dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale. Ciò con l'obiettivo precipuo di evitare che per il medesimo fatto un soggetto venisse assolto dal giudice penale e, invece, condannato da quello civile.

Al danneggiato veniva lasciata la scelta di esercitare l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, ovvero di far valere le proprie pretese davanti al giudice civile. In quest'ultimo caso, tuttavia – salva la facoltà di trasferire, a determinate condizioni, l'azione civile nel processo penale – il giudizio civile rimaneva obbligatoriamente sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile (artt. 3 e 24 c.p.p. 1930), la quale assumeva efficacia «vincolante» nel giudizio di danno, indipendentemente dall'esser stata pronunciata sentenza di condanna o di assoluzione (artt. 23 ss. c.p.p. 1930).

La sentenza irrevocabile di condanna, infatti, assumeva autorità di cosa giudicata, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno iniziato o proseguito dopo di essa, «quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato» (art. 27 c.p.p. 1930).

Nella ipotesi di pronuncia di una sentenza assoluzione con le formule «perché il fatto non sussiste», «perché l'imputato non l'ha commesso», «perché il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima» o in ragione dell'insufficienza della prova che «fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso», invece, l'azione civile non poteva essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo (art. 25 c.p.p. 1930).

Aggiungo che, nell'ipotesi in cui il danneggiato si fosse costituito parte civile, al giudice penale, comunque, era preclusa la possibilità di decidere sull'azione civile ove il procedimento si fosse chiuso con sentenza di non doversi

procedere o di assoluzione per qualsiasi causa (art. 23, comma 1, secondo periodo, c. p. p. 1930).

Insomma, la decisione sull'azione civile risultava interdetta anche quando i motivi del proscioglimento non incidevano sulla sussistenza del fatto o sulla sua commissione da parte dell'imputato e, di conseguenza, non avrebbero in alcun modo impedito l'accertamento di una eventuale responsabilità civile dell'imputato stesso.

Qualsiasi dubbio in proposito veniva fugato dall'art. 489, comma 1, c.p.p. 1930, secondo cui l'imputato poteva essere obbligato alle restituzioni ed al risarcimento del danno in favore della parte civile solo «con la sentenza di condanna».

Non servono molte parole per evidenziare che questo modello risultava sfavorevole al danneggiato. Questi, rivolgendosi *ab initio* al giudice civile, incappava, infatti, nel regime di sospensione obbligatoria, mentre, se privilegiava la costituzione di parte civile nel processo penale, rischiava di trovarsi di fronte ad un esito assolutorio del giudizio, esito che sterilizzava definitivamente la sua iniziativa.

Nessun bilanciamento a questi scompensi veniva introdotto in sede di impugnazioni, risultando precluso alla parte civile richiedere, per i propri interessi civili, il controllo della sentenza di proscioglimento, a meno che la parte stessa fosse stata condannata al pagamento delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato prosciolto.

Furono necessarie due pronunce della Corte costituzionale per eliminare, da un lato, i limiti esistenti nei confronti della proposizione del ricorso per Cassazione, ad iniziativa della parte civile, contro le disposizioni della sentenza relative agli interessi civili¹ e, da un altro lato, per consentire al giudice penale – una volta legittimata la parte civile a proporre ricorso per Cassazione anche contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato – di «decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegue in sede di cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio»².

A quel punto, però, restava impregiudicato un aspetto di non poco conto: occorreva individuare il giudice penale o civile del rinvio in caso di accoglimento da parte della Corte di cassazione del ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento.

La questione venne risolta dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassa-

¹ Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 1, che dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 195 c.p.p. 1930 per contrasto con l'art. 111, comma 2, Cost.

² Corte cost., sent. 17 febbraio 1972, n. 29, che dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 23 c.p.p. 1930 per contrasto con l'art. 111, comma 2, Cost.

zione³ con una singolare operazione estensiva dell'art. 541 c.p.p. 1930, identificando, cioè, nel giudice civile il giudice del rinvio, nonostante la sentenza costituzionale n. 29 del 1972 suggerisse la soluzione contraria, vale a dire, quella del rinvio al giudice penale.

Ecco, da questa scelta – all'epoca aspramente criticata da Angelo Giarda⁴ – nascono molti dei problemi di cui oggi dovremo occuparci.

Sono consapevole di non potermela cavare con una battuta, ma, volendo ridurre ad un *bonsai* le scelte operate dal vigente ordinamento processuale penale, potremmo dire che il legislatore del 1989 ha applicato, quasi alla lettera, il sermone sul monte [Matteo 6, 1-4,] la cui morale si condensa nella nota massima «quando fai l'elemosina non sappia la tua sinistra quello che fa la destra».

Nell'ordinamento processuale vigente, infatti, la disciplina dei rapporti tra processo penale e processo civile non è più ispirata al principio di unità della giurisdizione, bensì a quello dell'autonomia e della separazione dei due processi e dell'attribuzione a ciascun giudice di cognizione piena in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione⁵.

Ne discendono corollari logici, ma non, per questo, sempre condivisibili.

Mi limito ad evocare gli essenziali.

Innanzitutto, il processo civile prosegue parallelamente a quello penale, senza alcuna influenza del secondo sul primo – fatti salvi i vincoli cognitivi previsti dagli artt. 651, 651-*bis*, 652 e 654 c.p.p. – e senza obbligo di sospensione del giudizio pendente davanti al giudice civile, in attesa della definizione di quello penale.

In secondo luogo, il dovere del giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cogni-

³ Cass. pen., Sez. Un., 30 novembre 1974, n. 306, Buzzi, in *CED Cass.*, rv. 128995.

⁴ A. GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del "capo penale" e competenza del giudice di "rinvio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. I, 1975, p. 618 (nota a Cass. pen., Sez. Un., 30 novembre 1974, n. 306, Buzzi, cit.).

⁵ Autonomia rispetto alle decisioni del giudice penale ed attribuzione a ciascun giudice di cognizione piena in ordine alle questioni giuridiche o di fatto rilevanti ai fini della propria decisione erano canoni già applicati in altri rami dell'ordinamento ancor prima della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. L'accertamento del reato da parte del giudice civile del lavoro risultava, infatti, necessario per la liquidazione a favore del lavoratore del risarcimento del danno differenziale biologico e patrimoniale rispetto alla prestazione erogata dall'INAIL e per l'accoglimento della domanda di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro (artt. 10 e 11, T.U. n. 1124/1965) sia quando l'azione penale si fosse estinta per morte dell'imputato, per prescrizione o per amnistia, ovvero fossero intervenuti un decreto di archiviazione od un proscioglimento istruttorio (artt. 1, comma 5, T.U. n. 1124/1965). Altrettanto valeva in tutte le ipotesi in cui la sentenza penale di condanna non vincolava il datore di lavoro civilmente responsabile rimasto estraneo al processo penale o quando la sentenza penale di assoluzione non vincolava l'INAIL o il lavoratore danneggiato rimasti estranei al processo.

zione in ragione dell'affrancamento dalle qualificazioni giuridiche attribuite ai fatti dal giudice penale, nonché dagli strumenti probatori di cui quest'ultimo fa impiego, porta a conferire carattere eccezionale alla previsione secondo cui è consentito il trasferimento nel processo penale dell'azione esercitata davanti al giudice civile fino a che in sede civile sia stata pronunciata una sentenza di merito (art. 75, comma 1, c.p.p.). Noto, *per incidens*, che questa ipotesi ci pone al cospetto del più rilevante tra i residui casi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità (art. 75, comma 3, c.p.p.)⁶.

Diviene, così, alea messa consapevolmente in conto dal legislatore quella del possibile contrasto di giudicati.

Sulla base di queste premesse, l'ordinamento processuale penale rimette al danneggiato, in funzione della tutela del suo diritto al risarcimento del danno derivante da reato, la facoltà di costituirsi *ab initio* parte civile nel processo penale, oppure di trasferire l'azione dal processo civile al processo penale (art. 75 c.p.p.), con l'effetto, in entrambi i casi, di dilatare la cognizione del giudice penale, estendendola al tema del risarcimento del danno e delle restituzioni.

A veicolare il complesso delle scelte sin qui riassunte si incaricano gli artt. 3 e 479 c.p.p., riguardanti la decisione delle questioni pregiudiziali, il sopraccitato art. 75 c.p.p., l'art. 538 c.p.p., che subordina la decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 ss. c.p.p., alla pronuncia di una «sentenza di condanna», l'art. 539 c.p.p., relativo alla condanna generica ai danni ed alla provvisionale, l'art. 573 c.p.p., che disciplina le forme di trattazione delle impugnazioni per i soli interessi civili, l'art. 578 c.p.p., riguardante la decisione agli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, l'art. 600 c.p.p., che indica i provvedimenti adottabili in ordine alla esecuzione della condanna civile ed alla sospensione dell'esecuzione della provvisionale, l'art. 622 c.p.p., avente ad oggetto l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili – che è, poi, la norma più direttamente coinvolta dalle odierne riflessioni – l'art. 630, lett. b), ove è contemplata una remota ipotesi di esperibilità della impugnazione straordinaria correlata a pronunce emesse dal giudice civile o amministrativo⁷ e, infine, gli artt.

⁶ Si tratta, per l'esattezza, delle ipotesi previste dagli artt. 75, comma 3, c.p.p., 295 e 297 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p. Parrebbe anche da escludere, con riferimento all'art. 295 c.p.c., che dalla finestra possa rientrare ciò che è stato espulso dalla porta. Non sembra, infatti, sussistere alcuno spazio per dare ingresso ad una sospensione «facoltativa» o «discrezionale» del processo civile, dovendosi escludere che questo possa venir sospeso dal giudice procedente al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale. Il provvedimento di sospensione *ope iudicis*, fondato sulla discrezionalità del giudice di merito, risulterebbe, pertanto, inammissibile e, come tale, sarebbe soggetto all'impugnazione prevista dall'art. 42 c.p.c., non essendo ipotizzabile un *tertium genus* di sospensione affiancato a quelli della sospensione necessaria e della sospensione su istanza di parte.

⁷ Prevede, infatti, l'art. 630, lett. b), c.p.p. che il condannato possa richiedere la revisione nei

651, 651-*bis*, 652 e 654 c.p.p., che circoscrivono l'efficacia extrapenale della sentenza pronunciata dal giudice penale.

Non segnalo certo alcunché di originale, documentando che il nuovo assetto dei rapporti tra processo penale e processo civile suscita apprezzamenti positivi o negativi a seconda dei piani di osservazione prescelti dall'interprete. Detto in estrema sintesi, quanti si spendono a favore del modello vigente esaltano la minore penalizzazione rispetto al previgente assetto che esso comporta a favore del danneggiato dal reato.

I critici, invece, sottolineano, da un lato, l'inevitabile rischio di giudicati contrastanti non mitigato dalle previsioni concernenti la efficacia extrapenale della sentenza penale, contenute negli artt. 651, 651-*bis*, 652 e 654 c.p.p., né sufficientemente schivato dagli *escamotages* introdotti all'interno dell'art. 75 c.p.p., e, da un altro lato, la duplicazione di processi, sostanzialmente per lo stesso fatto, vale a dire un dispendio di energie giudiziarie non adeguatamente giustificato dalla diversa natura degli illeciti che i processi medesimi sono deputati ad accertare.

La letteratura, tanto in un senso quanto nell'altro, è ampia e la conosciamo, ma, a volte, assume il sapore di una tenzone tra nostalgici e progressisti, anche se il mio cuore batte a favore dei primi.

Piuttosto che impegnarsi in questo dibattito, credo, perciò, che metta conto soffermare l'attenzione oggi su un effetto, conseguente alle scelte operate in materia di rapporti tra processo penale e processo civile, non previsto trentuno anni fa al tempo della entrata in vigore del nuovo codice di rito penale.

La mutata regolamentazione di quei rapporti, infatti, ha progressivamente alimentato un contrasto, divenuto ormai difficilmente sanabile senza un intervento legislativo, tra le sezioni penali della cassazione e le sezioni civili, rispettivamente allocate al secondo ed al primo piano dell'edificio realizzato a Roma in piazza Cavour dall'architetto Guglielmo Calderini, contrasto relativo all'ampiezza degli ambiti cognitivi assegnati al giudice civile in ordine alla determinazione del danno derivante da reato.

A voler essere maliziosi, si direbbe che le sezioni civili della Cassazione cerchino, anche facendo impiego di argomenti non del tutto convincenti, di neutralizzare quanto più possibile i residui limiti alla cognizione del giudice civile indotti dagli artt. 651, 651-*bis*, 652 e 654 c.p.p., così da dilatare ulteriormente le possibilità di cognizione di tale giudice in ordine alla determinazione del danno derivante da reato, e che, viceversa, le sezioni penali cerchino di riconquistare, almeno parzialmente, l'autorità persa dalle pronunce del giudice penale.

confronti di una sentenza o di un decreto penale di condanna che abbiano ritenuto la sussistenza del reato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che, a sua volta, abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3 c.p.p.

Certo, questa tenzone si sviluppa all'interno di una cornice sistematica coerente nelle linee generali con il nuovo assetto dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile. Si registra, infatti, la comune concordia delle Sezioni unite civili e penali della Suprema Corte nell'asserire che, «vigendo (oggi) il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della pressoché completa autonomia e separazione fra giudizio civile e giudizio penale, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile (art. 75, comma 3, c.p.p.), da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio»⁸.

Questo *fair play* istituzionale comincia, però, ad incrinarsi quando si inizia a discutere della effettiva portata delle attenuazioni di questi principi determinate dal riconoscimento, da parte degli artt. 651, 651-*bis*, 652 e 654 c.p.p., al giudicato penale di valore preclusivo nei giudizi di danno e in altri giudizi civili ed amministrativi.

Da quel momento in poi si assiste, infatti, ad un fiorire di sentenze contenenti asseriti intesi ad apporre «i punti sulle i».

Ecco l'*incipit* del decalogo ricavabile dall'analisi delle suddette pronunce: costituendo le ipotesi previste dagli artt. 651, 651-*bis*, 652 e 654 c.p.p. «un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad un'interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti». Ne discende, secondo questo indirizzo, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato solo relativamente agli accertamenti «che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima»; il che esclude la suddetta efficacia nei medesimi giudizi sia della sentenza dibattimentale di assoluzione pronunciata per altre ragioni, come, ad esempio, per mancanza dell'elemento psicologico, doloso o colposo, o per l'esistenza di una causa di giustificazione (reale o putativa) diversa da quella prevista dall'art. 51 c.p., o per l'esistenza di una causa di non punibilità o per la non imputabilità del soggetto, nonché delle sentenze di improcedibilità, (artt. 425 e 469 c.p.p.) e delle sentenze pronunciate per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato emesse all'esito del dibattimento (artt. 529 e 531 c.p.p.).

Di qui l'ulteriore corollario secondo cui la sentenza penale di prosciogli-

⁸ Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 40049, Guerra, in *CED Cass.*, rv. 240815-01; Cass. civ., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768, in *CED Cass.*, rv. 616366-01.

mento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno se pronunciata per mancanza dell'elemento soggettivo del reato o per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, spettando, in simili ipotesi, «al giudice civile il dovere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del giudizio penale»⁹.

La morale che si ricava da questa impostazione è quella di rendere ininfluyente, ai fini della produzione degli effetti del giudicato previsti, in particolare, dall'art. 652 c.p.p., la formula di assoluzione in concreto utilizzata, spostando tali effetti sul contenuto sostanziale della pronuncia penale che, in tal modo, diviene vincolante nel giudizio civile «solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato» o in ordine alla circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, escludendo tali situazioni «l'illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l'ingiustizia del danno»¹⁰.

Un'ulteriore spinta al restringimento degli spazi di operatività dell'art. 652 c.p.p. è stata offerta dalle tesi elaborate, in un bel libro di recente ristampa¹¹, da un autorevole magistrato, il quale ha espresso la convinzione, poi seguita dalla giurisprudenza della cassazione civile, che la suddetta norma trovi applicazione «nel solo caso di giudizio autonomamente instaurato innanzi al giudice civile, dal primo grado, e non anche nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p.». In quest'ultima ipotesi, infatti, la sentenza di assoluzione dell'imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma agli effetti penali, secondo l'Autore, non produrrebbe effetti extrapenali.

Sin qui il discorso portato avanti dalla cassazione civile è, comunque, sviluppato su basi esegetico-interpretative strettamente collegate alla lettera del disposto processuale penale.

Sono indotto, invece, ad intravedere uno scostamento da questa imposta-

⁹ Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 40049, Guerra, cit.; analogamente, v. Cass. civ., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768, cit., con riferimento alla sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, alla quale nega efficacia extrapenale anche qualora il giudice, per giungere a tale conclusione, abbia accertato e valutato il fatto, affermando che in tal caso «il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione».

¹⁰ Cass., Sez. lav., 18 aprile 2016, n. 7686, in *Dejure.it*. Nello stesso senso, tra tante, v. Cass. civ., Sez. III, 21 aprile 2016, n. 8035, in *CED Cass.*, rv. 639501-01; Id., Sez. III, 11 marzo 2016, n. 4764, *ivi*, rv. 639372-01; Id., Sez. III, 13 novembre 2013, n. 25538, *ivi*, rv. 628770-01; Id., Sez. III, 11 febbraio 2011, n. 3376, *ivi*, rv. 615991-01; Id., Sez. III, del 9 marzo 2010, n. 5676, rv. 611777-01; Id., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22883, *ivi*, rv. 600388-01.

¹¹ A. CHILIBERTI, *L'azione civile nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 709.

zione – forse determinato da una punta di insofferenza nei confronti delle critiche mosse dai detrattori del nuovo assetto dato ai rapporti tra processo penale e processo civile – nella sottolineatura, operata dalle Sezioni Unite civili, in ordine ai caratteri distintivi del giudizio civile di danno rispetto a quello penale.

Evidenzia, infatti, l'autorevole consenso, da un lato, che la prima tipologia di giudizio ha «concretamente assunto configurazione, carattere ed ambiti che ne hanno esaltato la totale originarietà ed autonomia rispetto a quello penale» e, da un altro lato, che l'art. 2043 c.c. ha «natura primaria» e non di «sanzione rispetto ad altre norme di divieto, [racchiudendo] in sé una clausola generale primaria, espressa dalla formula “danno ingiusto”, in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, in quanto lesivo di interessi ai quali l'ordinamento attribuisce rilevanza». Con la conseguenza che, «avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dalla citata disposizione», carattere che lo differenzia anche dal fatto illecito derivante da reato (art. 185 c.p.), non è possibile «individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela» e, dunque, viene conferito, appunto al giudice civile, «attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, il compito di accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, un'esigenza di protezione»¹².

Lo dico con il massimo rispetto per le altrui opinioni, specie se espresse da un pulpito di così alto rango, ma questo tipo di argomentazione a me non pare pienamente conferente nella prospettiva di chiarire quale forza vincolante mantenga ancora la sentenza del giudice penale nei giudizi extrapenalari.

Lungo questo stesso solco sembrano muoversi le sezioni unite civili quando si impegnano nella dimostrazione del divario intercorrente tra gli schemi di accertamento causale applicabili all'illecito civile ed all'illecito penale. L'adozione, da un lato, del canone che impone di provare la colpevolezza dell'imputato «oltre ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, c.p.p.)¹³ e, da un altro lato, del criterio dell'evidenza o del «più probabile che non»¹⁴, che connotano i regimi probatori rispettivamente operanti nel processo penale e nel processo civile, rappresenterebbero, infatti, secondo l'alto consenso, lo spartiacque tra i suddetti giudizi e la riprova della loro autonomia.

Non escluderei neppure che sul movimento di pensiero sin qui passato in rassegna abbia inciso, sia pur in minima parte, una componente molto umana di *revanche* nei confronti di un modello che per cinquantotto anni aveva co-

¹² Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, in *CED Cass.*, rv. 530553-01.

¹³ Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, in *CED Cass.*, rv. 222138-01.

¹⁴ Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in *CED Cass.*, rv. 600890-01.

stretto la giurisdizione civile a patire la supremazia di quella penale senza il soccorso compensativo di alcun meccanismo di reciprocità al di fuori di quello previsto dall'art. 3 c.p.p.

E che non fosse possibile attribuire efficacia vincolante alla decisione definitiva del giudice civile o amministrativo in casi diversi da quello testé enunciato era circostanza confermata anche dalla stessa Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale ove si puntualizzava che «gli accertamenti risultanti dalle sentenze civili od amministrative che decidono controversie non vertenti sullo stato di famiglia o di cittadinanza saranno... valutati nel processo penale alla stregua di ogni altro materiale utile sul piano probatorio»¹⁵.

Consapevole di una piccola dose di irriverenza istituzionale, mi permetto di sintetizzare la posizione espressa dalle sezioni unite e dalle sezioni semplici della Cassazione civile in materia di rapporti tra processo penale e processo civile con la strofa di una nota canzone: giurisdizione penale «non ti sopporto più».

2. La punta dell'iceberg

La risposta penalistica nei confronti delle posizioni assunte dalle sezioni unite civili della Cassazione in materia di rapporti tra processo penale e processo civile non ha certo latitato, ma non si può dire che sia stata sostenuta con argomentazioni altrettanto ampie.

Non sfugge, innanzitutto, che ne sono state latrici le sezioni penali semplici della Cassazione¹⁶ e non le sezioni unite.

Si può notare, in secondo luogo, che le pronunce cui è stato affidato il compito di farsi portatrici della linea di pensiero antagonista non si prefiggono come obiettivo primario quello di persuadere. Esse esibiscono, infatti, una componente che i popoli anglosassoni qualificherebbero con l'aggettivo «bossy», limitandosi ad asserire, assiomaticamente, che in caso di annullamento agli effetti civili di sentenze di assoluzione, con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., «nel successivo giudizio di rinvio ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, il giudice civile è tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale», vale a dire il criterio dell'«elevato grado di credibilità razionale»¹⁷ e non le distinte

¹⁵ Rel. Prog. Prel. c.p.p., p. 9.

¹⁶ Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2015, n. 11193, Cortesi, in *CED Cass.*, rv. 262708-01; Id., Sez. IV, 4 febbraio 2016, n. 27045, Di Flaviano, *ivi*, rv. 267730; Id., Sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 12655, Assaiante, *ivi*, rv. 268517; Id., Sez. IV, 8 giugno 2017, n. 34878, Soriano, *ivi*, rv. 271065; Id., Sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 43896, Luvaro, *ivi*, rv. 274223; Id., Sez. IV, 16 novembre 2018, n. 412, De Santis, *ivi*, rv. 274831.

¹⁷ Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, cit.

regole di giudizio consolidatesi nella giurisprudenza civile¹⁸, «in quanto l'azione civile esercitata nel processo penale è quella per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.».

È interessante notare che un contributo al rafforzamento di questa posizione è stato offerto anche da alcune Corti di Appello civili svolgenti funzioni di giudice del rinvio a seguito di annullamento agli effetti civili di sentenze di assoluzione ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Spicca, in particolare, il costruito argomentativo elaborato, a questo riguardo, dal giudice civile di secondo grado. Il ragionamento è il seguente: «il giudice civile investito dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 622 c.p.p. della cognizione della vicenda quale giudice di rinvio, soggiace inderogabilmente alle norme generali dettate in tema di vincolatività della decisione dagli artt. 384 c.p.c. e 627 c.p.p.» e, conseguentemente, deve «sottostare all'osservanza del principio di diritto e comunque di quanto deciso dalla sentenza di annullamento» anche se, «naturalmente...», la valutazione nel merito del materiale istruttorio... costituisce attività demandata al giudice di rinvio, sempre tuttavia alla stregua dei principi in tema di valutazione della prova dettati nella pronuncia di annullamento»¹⁹.

L'idea di far leva sul «comando» per affermare la supremazia delle regole probatorie processuali penali, nonostante la profonda mutazione subita dal modello di rapporti tra processo penale e processo civile, rispetto a quello disegnato dal codice di procedura penale del 1930, non ha avuto, però, un impatto positivo presso le sezioni civili della Cassazione.

È noto, d'altra parte, che l'impartizione di un ordine per affermare le proprie ragioni, di regola, non tende a suscitare reazioni di sottomissione là dove non vengano vincoli gerarchici. E l'atto d'imperio di cui si discute non si è sottratto al canone psicologico-statistico.

¹⁸ La giurisprudenza civile, specie quella in tema di responsabilità medica, si è ulteriormente divaricata da quella penale per effetto della disciplina introdotta dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e dalla successiva l. 8 marzo 2017, n. 24. In particolare, l'art. 3, comma 1, del primo testo di legge prevedeva in tema di responsabilità penale medica, che «l' esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.». Tale norma è stata, però, modificata dall'art. 6 del secondo testo di legge che ha introdotto, dopo l'art. 590-*quinquies*, c.p., l'art. 590-*sexies*, concernente la «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario», il quale prevede che «se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma» e nel secondo che: «qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

¹⁹ C. App. Brescia, Sez. II, 27 febbraio 2017, n. 299, in *Dejure.it*.

Trattandosi di fenomeni, con buone probabilità, soggetti alla terza legge della dinamica (o seconda legge di Newton) in base alla quale, ogni qual volta un corpo esercita una forza su un altro quest'ultimo, a sua volta, esercita una forza uguale in modulo e direzione e di verso opposto, la cassazione civile ha ben presto rivendicato un potere di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale, mediante l'applicazione dei criteri civilistici di valutazione della prova²⁰ e, in particolare, di quello del «più probabile che non» enunciato dalle Sezioni Unite civili²¹.

Per conferire consistenza all'assunto si è fatto ricorso ad un elegante *mix* tra rielaborazione di argomenti noti – come quello fondato sulla configurazione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art 622 c.p.p. quale «giudizio autonomo rispetto a quello penale» – ed esegesi logico-finalistica dell'art. 622 c.p.p.

Se ne sono desunte, innanzitutto, conclusioni in ordine alla coerenza del principio di diritto eventualmente enunciato dal giudice *a quo* cui, ai sensi dell'art. 173, comma 2, disp. att. c.p.p., «il giudice di rinvio deve uniformarsi». Si è sostenuto, infatti, che, stante la natura di giudizio autonomo, sia in senso strutturale sia in senso funzionale, del giudizio di rinvio del quale si discute, «la Cassazione penale nella sentenza di annullamento ai soli effetti civili, pronunciata ai sensi dell'art. 622 c.p.p., non può porre vincoli al giudice di rinvio. Di conseguenza, l'eventuale enunciazione del principio di diritto da parte del giudice penale può considerarsi “*tamquam non esset* nel giudizio civile dal momento che soltanto formalmente esso costituisce una prosecuzione di quello penale”, essendosi verificata «una scissione tra le materie sottoposte a giudizio, mediante la restituzione dell'azione civile con il giudizio di rinvio – all'organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente»²².

L'analisi relativa al fondamento dell'art. 622 c.p.p. è servita, invece, ad accreditare l'idea che il ruolo della norma nella *intentio legis* sia quello di evitare

²⁰ Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2013, n. 5469, in *CED Cass.*, rv. 258848-01; Id., 18 aprile 2019, n. 22520, T.I., Rg. 28138-2017; Id., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 15859, in *CED Cass.*, rv. 654290-01.

²¹ Cass. pen., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in *CED Cass.*, rv. 600899.

²² In questi esatti termini, v. Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 15859, cit. In termini analoghi cfr. Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2017, n. 15182, in *CED Cass.*, rv. 644747-01, ove si sostiene che nell'ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Cassazione della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno si determina una piena *translatio* del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale è legittimato a procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul *quantum* ad opera della parte civile, atteso che, per effetto della impugnazione dell'imputato contro la condanna penale – la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. – deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice di rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'*an* da quella sul *quantum*.

«ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali» come sarebbe, del resto, confermato dall'oggetto del giudizio di rinvio, «costituito da una situazione soggettiva autonoma rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale. L'interesse civilistico e quello penalistico risultano avere in comune soltanto un fatto, quale presupposto, da un lato, del diritto al risarcimento e, da un altro lato, del dovere di punire»²³.

Lungi da me la pretesa di vagliare nella sede odierna la tenuta di questi ragionamenti. Mi limito solo ad esprimere qualche perplessità nei confronti dell'efficacia persuasiva di argomentazioni quali la necessità di operare «interpretazioni che tengano conto del diritto vivente applicato dai giudici civili»²⁴, ovvero di assunti, dal tenore vagamente apodittico, come quello secondo cui «è vero che, tecnicamente, il giudizio di rinvio è regolato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ., ma è altrettanto evidente che non è per questo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.»²⁵.

Giunti a questo punto, penso che non sia più il caso di procrastinare l'analisi della sentenza 8 febbraio 2018 pronunciata dalla Cassazione penale²⁶, che ha offerto l'occasione per l'odierno incontro.

Prenderei le mosse da due rilievi di carattere generale. Noto, in primo luogo, che il provvedimento è stato redatto da una delle sezioni della Cassazione penale, la sesta, fino ad oggi non intervenuta nel presente dibattito.

Tale pronuncia, in secondo luogo, pur rientrando nell'alveo del «botta e risposta» a distanza in ordine alla definizione dei rapporti tra processo penale e processo civile che ha visto impegnate negli ultimi tempi le sezioni civili e quelle penali della Cassazione, a differenza delle tante²⁷ recanti analogo principio di diritto, esprime il «comando» in termini molto più categorici

Significa, in sostanza, che il contrasto si va allargando e che va assumendo toni sempre più accesi.

Per quanto in questa sede interessa, il tragitto argomentativo della sentenza segue un tracciato che si dipana ripercorrendo l'architettura dell'art. 622 c.p.p. Il ragionamento sviluppato in tal modo è lineare e risulta così condensabile: «il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato a norma dell'art. 622

²³ V., ancora, Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 15859, cit. In termini diametralmente opposti v., invece, Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17457, in *CED Cass.*, rv. 600508-01.

²⁴ Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 22520, cit.

²⁵ Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9358, in *CED Cass.*, rv. 644002-01; Id., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 22520, cit.

²⁶ Cass. pen., Sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 43896, Luvaro, cit.

²⁷ V. *retro* le pronunce citate *sub* nota 16.

c.p.p. è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. c.p.c.». Tanto si evincerebbe, appunto, dal tenore dell'art. 622 c.p.p. in quanto la norma «disciplina la conseguenza e l'effetto derivante dalla pronuncia e [proprio] in tale quadro di riferimento trova giustificazione il verbo "rinvia" con un'espressione che evoca chiaramente l'istituto del "rinvio" in sede civile, quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c.».

Di qui l'assunto, sostenuto dalla sesta sezione penale della Cassazione, secondo cui la fase successiva di accertamento non è per nulla «avulsa dalla vicenda del processo penale, [bensì] ne rappresenta, sia pure ai fini della sola statuizione sugli effetti civili, uno sviluppo davanti alla giurisdizione ordinaria civile, successivamente all'intervenuta fase di cassazione in sede penale». Sicché, «l'annullamento con rinvio della Corte non ha ad oggetto la restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario cui essa appartiene, ma opera una *translatio* della competenza funzionale del giudice penale a quello civile».

Così stando le cose, «l'accertamento del danno da reato [non può venir] compiuto», secondo il giudice penale di legittimità, «senza tenere conto dei limiti e dell'oggetto fissati nella sentenza penale».

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un ribaltamento delle tesi tenacemente sostenute dalla Cassazione civile in materia di rapporti tra processo penale e processo civile.

Dal momento, però, che il dibattito – com'è ormai chiaro alla luce di tutto quanto sin qui osservato – si va strutturando con sembianze molto simili a quello sul sesso degli angeli, più che prendere partito a favore di un indirizzo di pensiero o dell'altro, mi preme evidenziare, piuttosto, che «alla base dei mali» sta il confezionamento dell'art. 622 c.p.p. A questo proposito, infatti, la penso esattamente come Franco Cordero che definisce la norma un «*lapsus*» o, detto meno raffinatamente, un «pasticcio».

Vi si descrivono due figure. Nella rappresentazione arguibile dalla prima il processo sul tema penalistico è finito, ma la Suprema corte penale, investita su ricorso, annulla le disposizioni della sentenza sui danni. L'eventuale prosieguo, specifica l'art. 622 c.p.p., appartiene al giudice civile identificato nella Corte di Appello competente per valore e grado. Non è ben chiara, però, la ragione della identificazione del giudice di rinvio nella Corte di Appello civile, equivalendo tale scelta alla sottrazione al ricorrente, diciamo così, momentaneamente vincitore, di un grado di giudizio in sede civile.

La sfera di operatività dell'art. 622 c.p.p. è ampliata dalla configurazione dell'eventualità che, prosciolti l'imputato, sia accolto un ricorso promosso dalla parte civile a norma dell'art. 576, comma 1, c.p.p.

Ne scaturiscono questioni assai imbrogliate, risiedendo proprio qui il ventre molle della norma. Come ci ha dimostrato Franco Cordero, la parte civile,

infatti, impugnando il proscioglimento, non investe l'organo *ad quem* della lite sui danni, semplicemente perché ciò è quanto si desume dall'art. 538, comma 1, c.p.p., il quale esclude che il giudice possa esprimersi «sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno» se non pronuncia condanna. Né si tratta di canone isolato, venendo ribadito, quanto ai gradi di impugnazione, dall'art. 578 c.p.p., che prevede una decisione sul danno in tali sedi solo se è intervenuta un'anteatta condanna al risarcimento, ma sia poi sopravvenuta l'estinzione del reato²⁸.

Il punto è che oggetto della cognizione, nel caso di specie, non sono propriamente i danni. L'imputato è stato prosciolto e se lo è stato con determinate formule quelle costituiscono giudicato anche ai fini civili (art. 652 c.p.p.).

Realisticamente, l'impugnazione persegue, dunque, lo scopo di impedire l'effetto vincolante indotto dalla tipo di formula di proscioglimento in concreto adottata e, conseguentemente, aspira alla verifica in ordine alla sua correttezza, onde evitarne gli effetti vincolanti extrapenali.

Insomma, si tratta di questioni – prendo ancora a prestito le parole di Franco Cordero – sul reato riaperte *quoad damna*.

Detto con tutta franchezza, a me pare che, in questo caso, un rinvio al giudice civile abbia poco senso. Si pensi all'ipotesi in cui le prove siano agli atti e la sentenza impugnata non ne abbia tenuto conto, ovvero che risulti in qualche modo negato o compresso il diritto alla prova della parte civile (artt. 190, comma 1, 468, 493, commi 2 e 3 e 495, commi 1 e 2, c.p.p.). In ognuna di queste eventualità le tematiche in discussione sono di spettanza del giudice penale e la cosa è resa tanto più evidente in considerazione del fatto che, nel primo caso, le prove sono nella disponibilità del giudice di legittimità e, nel secondo, vanno, invece, acquisite con gli strumenti propri del processo penale.

Eppure, «*coute que coute*», l'art. 622 c.p.p., ostinatamente, impone, sia in queste sia in ipotesi similari, il rinvio del processo al giudice civile, ogni qual volta la Corte di cassazione annulli una sentenza «ai soli effetti civili». E la pronuncia dell'8 febbraio 2018, n. 43896, emessa dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione, appare come l'estremo tentativo – così almeno io la leggo – di restituire ragionevolezza al sistema.

Certo, lo strumento adottato a questo scopo può far discutere, risultando per lo meno extravagante un «ordine» destinato a valere al di fuori della giurisdizione di appartenenza oltre che al di fuori di un rapporto tra giudice di grado superiore e giudice di grado inferiore, ma non ne alterano, a me pare, gli intenti²⁹.

²⁸ Del resto, appello e ricorso per cassazione «ai soli effetti della responsabilità civile» sono ammissibili a norma dell'art. 576 c.p.p. indipendentemente dalla circostanza che il *decisum* comprenda determinazioni inerenti al riconoscimento o alla negazione dei danni.

²⁹ Una interessante chiave di lettura della pronuncia, principalmente in funzione dell'am-